



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA	Presidente
Domenico GUZZI	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere relatore
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58680** del Registro di Segreteria, proposto dai sigg.ri:

1) OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS);

2) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS);

3) OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS), tutti eredi di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e deceduto il OMISSIS, originariamente difesi dall'Avv. Candiano Orlando Mario, giusta procura speciale in calce all'atto d'appello depositato il 4 maggio 2021 e, dopo il decesso dell'Avv. Candiano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Onofrio Montecalvo (C.F.: MNTNFR58L09A662E –

fax: avvocatomontecalvo@libero.it – P.E.C.:

	SENT. 138/2024	
	avvonofriomontecalvo@pec.giuffre.it) e Gennaro Imparato (C.F.: MPRGNR70P28H501P), congiuntamente e disgiuntamente, elett.te	
	domiciliati in Roma alla via Silvestri n. 195, presso e nello studio	
	dell'Avv.to Gennaro Imparato, giusta procura speciale da atto	
	separato rispetto alla memoria di costituzione, con istanza di	
	prosecuzione del giudizio, pervenuta il 7 novembre 2023 -	
	appellanti;	
	contro	
	- INPS (C.F.: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il	
	Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore,	
	rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden (pec:	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico	
	(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia	
	Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed	
	Antonietta Coretti (pec:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura	
	speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta il 18 aprile 2024	
	e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via	
	Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto (fax unico, per tutti gli avvocati costituiti, n. 06	
	59058908) – appellato;	
	per l'annullamento della	
	-sentenza n. 423/2020 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
	per la Regione Puglia, depositata il 1° dicembre 2020, non	
	2	

	SENT. 138/2024	
	notificata;	
	Visto l’atto d’appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2024, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l’Avv. Gennaro	
	Imparato per gli appellanti e l’Avv. Giuseppina Giannico per l’INPS;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 1010 del 30 dicembre 2008, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica,	
	dichiarava inammissibili i ricorsi pensionistici proposti da ex	
	dipendenti delle Ferrovie dello Stato, cessati dal servizio nel periodo	
	di vigenza del CCNL Ferrovieri 1990/1992, tra cui OMISSIS, dante	
	causa degli odierni appellanti.	
	Tali ricorsi erano volti ad ottenere la riliquidazione della pensione,	
	con computo dell’assegno <i>ad personam</i> di cui all’art. 38, punto 6,	
	del suddetto CCNL e dell’indennità pensionabile di cui all’art. 2 della	
	legge n. 57/1974.	
	Con sentenza n. 630/2012 del 5 novembre 2012, la Sezione Prima	
	di Appello, in riforma della predetta pronuncia, dichiarava	
	ammissibili le domande, rinviando il giudizio al primo giudice per la	
	decisione nel merito.	
	Con sentenza n.195/2015 del 13 aprile 2015, la Sezione regionale	
	pugliese, in diversa composizione monocratica, accoglieva il ricorso	
	3	

in riassunzione, stabilendo, per quanto concerne il sig. OMISSIS, che gli spettasse sia l'assegno *ad personam* di cui all'art. 38, punto 6, CCNL 1990/1992 che l'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della legge n. 57/1974.

Con sentenza n. 37/2017, la Sezione Prima d'Appello annullava, senza rinvio, la decisione n. 195/2015 nella parte in cui aveva riconosciuto la computabilità, ai fini pensionistici, del predetto assegno, anche rispetto alla posizione del sig. OMISSIS.

Con successiva sentenza n. 412/2018 del 17 maggio 2018, la Sezione territoriale, in diversa composizione monocratica, nella considerazione che l'INPS non avesse provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 195/2015 (con riferimento al computo, a fini pensionistici, dell'indennità di cui all'art. 2 legge n. 57/1974), affermava *"..l'obbligo dell'Istituto di Previdenza di eseguire la predetta sentenza, ponendo in essere tutti gli atti necessari a soddisfare la pretesa del ricorrente e, in particolare, di procedere alla liquidazione dei ratei arretrati relativi. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.*

È assegnato, pertanto, all'I.N.P.S. il termine gg. 60 dalla comunicazione della presente sentenza perché provveda a liquidare, in favore dei ricorrenti, le somme dovute, con l'avvertenza che, decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta perché provveda all'adozione dei provvedimenti necessari, ponendo le spese a carico dell'Istituto di Previdenza, da liquidarsi

con separato atto”.

Con decreto n.3/2020 del 7 febbraio 2020, la Sezione pugliese, in accoglimento di analoga richiesta degli eredi del sig. OMISSIS, nominava il Commissario *ad acta* per l’esecuzione della sentenza n. 195/2015, nella persona del dott. Massimiliano De Carlo, iscritto all’Albo del Tribunale di Bari.

Con istanza in data 15 ottobre 2020, il difensore degli eredi OMISSIS chiedeva alla Sezione pugliese di sollecitare il Commissario *ad acta* affinché depositasse il conteggio degli importi dovuti, già inutilmente richiesto con pec dell’8 settembre 2020, ovvero di provvedere alla relativa sostituzione.

1.a) Con la sentenza qui impugnata, dichiaratamente resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza a norma dell’art. 218, comma 6, del codice di giustizia contabile, la Sezione territoriale ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di sostituzione del Commissario *ad acta* e di dover anzi procedere alla revoca dello stesso.

Ciò in quanto “..a ben valutare la sentenza n. 195/2015, la stessa non può che considerarsi quale statuizione di principio sulla spettanza della predetta indennità in sede di liquidazione della pensione.

(....)

Nell’ambito del giudizio di ottemperanza il giudice esercita una giurisdizione estesa al merito (cfr. ora il comma 4° dell’art. 218 del c.g.c.), attesa la natura sostanzialmente mista di tale giudizio;

questo, oltre ad avere i caratteri di quello di esecuzione presuppone anche una fase di cognizione, posto che il comando del giudice deve essere adeguato all'attività amministrativa ancora in corso o da compiere perché inadempita.

Ebbene, nel caso in esame alcun ulteriore adempimento deve porre in essere l'INPS atteso che, come documentato dagli atti depositati in data 20.9.2018, dopo la sentenza n. 412/2018, tale Istituto aveva proceduto alla riliquidazione della pensione del ricorrente successivamente alla sentenza n. 195/2015, sulla base della retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione del servizio (1.11.1990), ma da tale riliquidazione non erano risultate somme a credito del ricorrente stesso.

Il provvedimento di liquidazione della pensione emanato a suo tempo dalle Ferrovie dello Stato aveva già tenuto conto della retribuzione complessiva alla data di cessazione dal servizio ed in tale retribuzione era stata già da tempo conglobata l'indennità pensionabile ex legge 57/1974 di cui si discute in questa sede.

Il difensore del ricorrente considera tale indennità come quota di pensione da liquidare in aggiunta alla pensione già in godimento (...)

Tale prospettazione però non tiene conto della fondamentale circostanza che l'indennità di che trattasi, prevista dall'art. 2 della legge 57/1974, è stata conglobata nello stipendio già a partire dal 1° ottobre 1978, allorquando il sig. OMISSIS era ancora in attività di servizio.

La predetta indennità, prevista nell'ambito della legge di Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aveva decorrenza dal 1° luglio 1973 ed era già configurata alla stessa stregua dello stipendio in quanto era stabilito che dovesse essere corrisposta insieme allo stipendio e ridotta in caso di riduzione dello stipendio.

Successivamente la L. 06/02/1979, n. 42 ha recato Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nell'ambito del nuovo inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato la predetta legge all'art. 15, co.1, ha previsto che in sede di prima applicazione della presente legge - 1° ottobre 1978 - agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57....

In sostanza a partire dal 1° ottobre 1978 i dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono stati inquadrati in nuove categorie ed a ognuno di essi è stata attribuita una classe di stipendio pari o immediatamente inferiore al maturato economico fino ad allora raggiunto nel vecchio sistema di inquadramento ed in tale maturato economico era compresa anche la indennità pensionabile di cui al citato art. 2 della legge n. 54/1974. In sostanza a partire dal 1° ottobre 1978 gli

aumenti contrattuali hanno inciso su una classe di stipendio che già comprendeva l'indennità di che trattasi ed anche a fini pensionistici tale indennità è rimasta conglobata nello stipendio stesso.

Il sig. OMISSIS cessato dal servizio ben oltre l'entrata in vigore della suddetta legge di conglobazione dell'indennità pensionabile, prevista originariamente dall'art. 2 della legge n. 57/1974, ha mantenuto la pensionabilità della stessa essendo tale emolumento entrato a far parte dello stipendio che costituisce la prima voce della base pensionabile.

Non essendo stato per converso documentato da parte ricorrente che la retribuzione pensionabile presa a riferimento, prima dalle Ferrovie dello Stato e poi dall'INPS (in sede di ottemperanza), fosse di importo inferiore a quello a suo tempo goduta dopo il conglobamento dell'indennità di cui all'art. 2 della legge 57/1974, va disposta la revoca della nomina del commissario ad acta non essendo necessario alcun ulteriore adempimento in esecuzione della sentenza n. 195/2015 di questa Corte.

In definitiva, considerato che la deliberazione di liquidazione della pensione del ricorrente emessa a suo tempo dalle Ferrovie dello Stato risulta già in linea con le statuizioni di principio della citata pronuncia n. 195/2015 non può sostenersi il computo di un ulteriore indennità pensionabile sul presupposto dell'esistenza di un giudicato in tal senso atteso che una tale operazione sarebbe foriera di un ingiustificato arricchimento per il pensionato e di un notevole danno erariale per l'INPS" (così testualmente pagg. 4 e ss della

sentenza impugnata).

In conclusione, il I giudice:

-ha dato atto che l'esecuzione della sentenza n. 195/2015 non necessitava di ulteriori adempimenti;

-ha revocato il decreto n. 3/2020 del 7 febbraio 2020 di nomina del dott. Massimiliano De Carlo quale commissario *ad acta*;

- ha condannato gli istanti al pagamento delle spese di lite a favore dell'INPS.

2. Avverso la sentenza n. 423/2020, i sig.ri OMISSIS e **OMISSIS**, tutti eredi di OMISSIS, hanno proposto appello, con atto notificato il 23 aprile 2021 e depositato il 4 maggio 2021, con il patrocinio dell'Avv. Candiano Orlando Mario.

Con il predetto atto, gli appellanti hanno formulato i seguenti motivi di doglianza:

1. "Violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione al giudicato di cui alla sentenza n. 195/15, nonché illogica motivazione".

Con tale motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la decisione n. 195/2015 contenga solo una statuizione di principio.

Quest'ultima, infatti, conterrebbe anche un riconoscimento del diritto nel caso specifico (quello del dante causa dei ricorrenti al computo, a fini pensionistici, dell'indennità ex art. 2 legge n. 57/74).

Le contrarie affermazioni contenute nella sentenza impugnata, oltre ad essere illogiche, mirerebbero ad inficiare l'intangibilità del

giudicato formatosi in relazione alla decisione n. 195/2015, opponendo ad esso argomentazioni che avrebbero dovuto essere proposte o rilevate nel giudizio di merito, sfociato nella medesima decisione n. 195/2015 e nel quale l'INPS è rimasto contumace.

Gli appellanti hanno inoltre richiamato il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, rimarcando che il fatto del già intervenuto conglobamento nello stipendio dell'indennità in questione, non è stato dedotto (né rilevato), pur essendo sicuramente deducibile nel giudizio di merito;

2. "Violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla sentenza di ottemperanza n. 545/2017. Motivazione illogica dell'interpretazione del giudicato. Violazione dell'art. 218 c.g.c."

Con tale motivo, gli appellanti hanno sostenuto che:

-l'eccezione proposta dall'INPS in ordine all'intervenuto conglobamento dell'indennità pensionabile nello stipendio prima del collocamento a riposo del dante causa dei ricorrenti, risulterebbe tardiva, in quanto proposta solo nel 2018;

-la medesima eccezione troverebbe lo sbarramento di due giudicati, l'uno relativo alla sentenza di merito n. 195/2015, l'altro concernente la sentenza d'ottemperanza n. 545/2017 (in realtà n. 412/2018);

-la fase cognitiva del giudizio d'ottemperanza non potrebbe mai condurre ad affermare l'inesistenza del diritto accertato con la decisione da ottemperare, qualora tale inesistenza venga fondata

su ragioni e fatti preesistenti al giudicato.

In conclusione, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento del gravame, con annullamento della decisione gravata e rimessione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo delle operazioni di esecuzione coattiva della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

3. A seguito del decesso dell'Avv. Orlando Mario Candiano, avvenuto in data 6 agosto 2021 (come da certificato del 9 agosto 2021), gli appellanti hanno fatto pervenire, in data 7 novembre 2023, memoria di costituzione, con istanza di prosecuzione del giudizio, con il patrocinio degli Avv.ti Onofrio Montecalvo e Gennaro Imparato.

Con il predetto atto, gli appellanti hanno insistito per l'accoglimento del gravame e chiesto di essere rimessi in termini per il perfezionamento della procedura di notifica, nei confronti dell'INPS, dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, (perfezionamento) impedito dalla morte dell'Avv. Candiano.

4. Con ordinanza a verbale dell'udienza del 21 novembre 2023, è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21 maggio 2024, con ordine alle parti appellanti di provvedere alla notifica, nei confronti dell'INPS, dell'ordinanza di rinvio (unitamente all'atto d'appello ed al precedente decreto di fissazione d'udienza) nel termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione, a cura della Segreteria della Sezione, dell'estratto del verbale.

Tale comunicazione risulta avvenuta in data 11 dicembre 2023,

mentre la notifica nei confronti dell'INPS è stata effettuata dagli appellanti in data 20 dicembre 2023.

5. Da ultimo, con articolata memoria pervenuta il 18 aprile 2024, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello, sottolineando che i motivi di gravame sarebbero stati già ritenuti infondati da questa Sezione in un giudizio identico al presente, definito con la sentenza n. 214/2023, alle cui argomentazioni si è fatto rinvio.

6. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2024, l'Avv. Gennaro Imparato, per gli appellanti, ha insistito per l'accoglimento del gravame, concludendo come in atti.

L'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, ha ribadito la richiesta di rigetto dell'appello, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello risulta infondato e va, come tale, rigettato.

A tal riguardo, risulta necessario delineare, innanzitutto, la natura del giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, oggi disciplinato dagli artt. 217 e 218 del codice di giustizia contabile, atteso che la sentenza impugnata è stata resa, per esplicita ammissione del giudice territoriale, *"nell'ambito del giudizio di ottemperanza a norma dell'art. 218, co.6, del codice di giustizia contabile, secondo cui il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza"* (così testualmente pag. 4 della decisione qui gravata).

Gli appellanti non hanno contestato la natura di tale sentenza, così come qualificata dallo stesso giudice appellato, ma ne hanno sostanzialmente censurato un *"eccesso di potere cognitorio"*, ritenendo che *"il giudizio di ottemperanza ha funzione essenzialmente esecutiva con margini cognitivi limitati all'interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il suo contenuto, in modo da verificare il solo fatto adempitivo, senza minimamente intaccare il diritto accertato con la sentenza da eseguire"* (così testualmente la penultima pagina dell'atto di gravame).

Ciò attraverso l'espressa citazione, in gravame, delle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 9/2002, del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 43/1980 e delle SS.UU. della Cassazione n. 4970/1992.

Nondimeno, possono richiamarsi in senso contrario le ampie ed approfondite argomentazioni contenute nella sentenza n. 214/2023 di questa Sezione, resa in relazione ad un giudizio del tutto sovrapponibile al presente, in quanto relativo all'asserita violazione del giudicato formatosi sempre sulla sentenza della Sezione Puglia n. 195/2015 (violazione dedotta in quel caso da altri soggetti, diversi dagli eredi del sig. OMISSIS, ma promotori, assieme a questi ultimi, della causa sfociata nella medesima sentenza n. 195/2015).

Nello specifico, la decisione n. 214/2023 ha sottolineato che *<<la invocata sentenza delle SSRR della Corte dei conti n. 9 del 2.10.2002, nel delineare la struttura del giudizio d'ottemperanza in*

materia pensionistica all'indomani dell'entrata in vigore della legge 205/2000, è addivenuta a conclusioni parzialmente diverse da quelle esposte dagli appellanti, affermando che tale giudizio "è spesso anch'esso un processo di accertamento, posto che viene verificato l'eccepito inadempimento attraverso la valutazione degli atti posti in essere dalle parti contrapposte ai fini di esecuzione della sentenza di merito, allo scopo di qualificare l'inerzia amministrativa, così da dare varco al mezzo costituito dal giudizio di ottemperanza. In detto giudizio possono infatti rinvenirsi, oltreché profili esecutivi del dovere di adempimento, anche profili cognitori della sussistenza dell'obbligo da eseguire e del suo inadempimento... Ed invero contenuto minimo di una pronuncia a rendersi nel giudizio di ottemperanza è l'accertamento del dictum contenuto nella sentenza di merito nonché dei presupposti per una decisione attinente alle modalità di esecuzione della detta sentenza di merito. In tali termini il giudice non può che pronunciare un provvedimento avente carattere decisorio sulla domanda introdotta con il ricorso, anche ove si limiti ad accertare l'inesistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia positiva (ordine di adempiere)" (sent. SSRR cit). Rileva, inoltre, il Collegio che anche l'invocato orientamento della giurisprudenza amministrativa appare ormai desueto e superato dai successivi arresti giurisprudenziali secondo cui l'azione per l'ottemperanza "come chiarito dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 gennaio 2013, n. 2, ... non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti

equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda. In questa linea, si è del resto ripetutamente affermato che il giudice dell'ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l'originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma una "attuazione" in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato "a formazione progressiva" (da ultimo: Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 362) (così, C.d.S. n.1558/2015).

L'Adunanza Plenaria con la citata sentenza n. 2/2013 aveva, del resto, già affermato a chiare lettere "la attuale polisemicità del "giudizio" e dell' "azione di ottemperanza", dato che, sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse, talune meramente esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall'esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall'art. 24 Cost. Di conseguenza il giudice dell'ottemperanza, come identificato per il tramite dell'art. 113 c.p.a., deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto" (così sent.Ad. plen. cit.)".

Alla luce del delineato panorama giurisprudenziale, configurante un

"giudicato a formazione progressiva" in relazione ai poteri esecutivi-cognitori-attuativi riconosciuti al giudice dell'ottemperanza, risultano senz'altro infondate le doglianze degli appellanti in ordine alla dedotta violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., formatosi sulla sentenza n.195/2015.

Ed invero, come ben osservato nella più volte citata decisione n. 214/2023, <<la sentenza n.195/2015 (della cui ottemperanza si controverte) ha riconosciuto a tutti indistintamente i ricorrenti l'indennità pensionabile ex art. 2 della legge n. 57/1974, nonché, in aggiunta, ai soli ricorrenti (...), anche l'assegno ad personam ex art. 38 del CCNL 1990/1992.

Ebbene, con riferimento al primo emolumento, la sentenza si è limitata ad affermare: "A tutti i ricorrenti, poi, spetta l'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della L. n. 57/74, rimasta tra le indennità pensionabili in base all'art. 22 della L. n. 177/76, modificativa dell'art. 220 del D.p.r. n° 1092/73".

Nel detto percorso motivazionale non si dà conto, né prima, né dopo la suddetta stentorea affermazione, di aver svolto il necessario accertamento documentale sulla posizione pensionistica di ciascun ricorrente (mediante la disamina dei singoli provvedimenti di pensione) al fine di verificare, in concreto, l'effettiva spettanza dell'emolumento, sicché ritiene il Collegio che detta sentenza non possa qualificarsi "di accertamento", come sostiene la difesa.

Appare del tutto condivisibile, invece, la qualificazione operata dal giudice appellato, quale mera "statuizione di principio", declinante

esclusivamente il riconoscimento "astratto" di un diritto previsto dalla legge>>.

Conseguentemente, la sentenza n. 423/2020, qui impugnata, nel verificare e rilevare che *"l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 57/1974 è stata conglobata nello stipendio già a partire dal 1° ottobre 1978, allorquando il sig. OMISSIS era ancora in attività di servizio"*, ha integrato, completandola, la *"statuizione di principio"* contenuta nella decisione n. 195/2015, nel senso della non spettanza *"in concreto"* dell'emolumento, perché già percepito dagli interessati.

In definitiva, quanto affermato nella sentenza n. 423/2020 non integra *"..un eccesso di potere cognitorio, né una violazione del giudicato, ma è esplicazione dei poteri del giudice dell'ottemperanza quali delineati dalla giurisprudenza innanzi richiamata, atteso che una pronuncia dichiarativa di un diritto astrattamente previsto dalla legge, ma non spettante nel caso concreto (perché già soddisfatto) necessita evidentemente di un correttivo per ricondurla nei binari della legalità. Diversamente opinando, come vorrebbero gli appellanti invocando "l'intangibilità del giudicato" tout court, l'ulteriore riliquidazione della predetta indennità si tradurrebbe in un evidente indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. originato da una sentenza"* (così testualmente, la sentenza n. 214/2023 di questa Sezione).

Allo stesso modo, la natura mista dei poteri del giudice dell'ottemperanza, declinanti una *"fattispecie a formazione*

progressiva” e non già, più, un’ottemperanza “uno actu”, consente di ritenere infondate anche le doglianze relative all’asserita violazione del giudicato concernente la sentenza n. 545/2017 (in realtà, n. 412/2018), pronunciata in sede di prima ottemperanza. Resta allora confermata l’infondatezza dell’odierno gravame, risultando per contro del tutto condivisibile l’affermazione, contenuta nella decisione gravata (pagg. 7 e 8), per cui “..considerato che la deliberazione di liquidazione della pensione del ricorrente emessa a suo tempo dalle Ferrovie dello Stato risulta già in linea con le statuizioni di principio della citata pronuncia n. 195/2015 non può sostenersi il computo di un ulteriore indennità pensionabile sul presupposto dell’esistenza di un giudicato in tal senso atteso che una tale operazione sarebbe foriera di un ingiustificato arricchimento per il pensionato e di un notevole danno erariale per l’INPS”.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c, il rigetto comporta la condanna degli appellanti al pagamento, in parti eguali tra di loro, delle spese di difesa in favore dell’INPS, quantificate forfettariamente in complessivi euro 1.500,00.

Nulla per le spese di giustizia del presente grado di giudizio, attesa la gratuità delle controversie previdenziali.

P.Q.M.

	SENT. 138/2024	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 30 MAGGIO 2024	
	Per la Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 30 MAGGIO 2024	
	Per la Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	

SENT. 138/2024

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani